

## TRIBUNALE DI CATANZARO

### SEZ. LAVORO

#### **RICORSO EX 414 C.P.C. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

Per il sig. **Albano Domenico**, C.F.:LBNDMN68E27I639B, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bocchetti del foro di Catanzaro C.F. BCCMRC78H17H501F elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro via Barlaam da Seminara 139/e come da procura in calce al presente atto.

Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt.133, 134 e 136, comma 3. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero fax: 0961779827 [studiolegalebocchetti@pec.it](mailto:studiolegalebocchetti@pec.it);

Contro:

- 1) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.:80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
- 2) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Catanzaro, via Lungomare 259, C.F.: 97036700793, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
- 3) **Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Cosenza, 31 – 88100 Catanzaro, C.F. 80001920794, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100;



## FATTO

L'odierno ricorrente presentava in data 07/05/2021, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie di III fascia, per il triennio 2021/2024, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale di Catanzaro (**Doc. 1**), richiedendo altresì la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare dal 28/09/1989 al 20/09/1990 presso il 21° battaglione Genio Pionieri Timavo (**Doc. 2**).

Per tale motivo in data 22/09/2021 veniva assunto con contratto annuale presso I S "Fermi" di Catanzaro con posizione di graduatoria 30 con punteggio 26,15.

Tale punteggio era frutto solamente dei contratti precedenti di lavoro mentre al servizio militare era stato semplicemente attribuito il punteggio di 0,6 punti con grave nocumento a carico dell'odierno ricorrente in quanto un punteggio maggiore avrebbe senza dubbio concesso più possibilità anche di assunzione a tempo indeterminato (**Doc. 3**).

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di*



# Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro  
Tel./fax 0961779827 mail: [boccettimarco@gmail.com](mailto:boccettimarco@gmail.com)

---

*lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*. In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. La giurisprudenza ha in proposito precisato che *"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]"* (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di



# Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara139/e – 88100 Catanzaro  
Tel./fax 0961779827 mail: [boccettimarco@gmail.com](mailto:boccettimarco@gmail.com)

---

istruzione, infatti, “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”. In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”. Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

Ed ancora, si può citare, a supporto, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, Presidente Sergio De Felice) – sentenze n. 8213/2019 e n. 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – laddove, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di



# Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro  
Tel./fax 0961779827 mail: [boccettimarco@gmail.com](mailto:boccettimarco@gmail.com)

---

*restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.*

All'uopo si richiama infine la recentissima ordinanza n. 5679-2020 del 02.03.20, con la quale la Suprema Corte ha posto fine all'annosa questione inerente il diritto al riconoscimento del servizio militare, disapplicando – in quanto illegittime – le disposizioni ministeriali succedutesi negli anni in materia di valutazione titoli nelle graduatorie. *“Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”* Il Ministero che precedentemente aveva già riconosciuto nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze il punteggio relativo al servizio militare, nell'emanare i periodici decreti per l'aggiornamento delle graduatorie, aveva alla fine limitato tale riconoscimento alla sola ipotesi che tale servizio fosse stato reso “in costanza di nomina”. Tali decreti risultavano però in contrasto con norma di legge (segnatamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.297/1994 -Testo Unico della scuola- secondo cui “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”). Emergeva *ictu oculi* l'illegittimità delle disposizioni ministeriali che – contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore – subordinavano la valutabilità



del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabiliva la valutabilità “a tutti gli effetti”.

Sulla scorta di tali principi statuiti dalla Suprema Corte nella sopra richiamata sentenza del 02.03.20 n. 5679-2020, diversi Tribunali quali Siena, La Spezia, Messina, Chieti, Cassino, si sono espressi ai fini della corretta attribuzione del punteggio del servizio militare svolto non in costanza di rapporto di pubblico impiego.

Il Tribunale di Siena – sez. lavoro, ha difatti recentemente affermato che il servizio militare obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato valgono 6 punti nelle graduatorie ATA. Le conclusioni cui è giunto il Giudice assegnato muovono infatti dal ragionamento posto in essere dalla Corte di Cassazione, secondo cui **il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina**. Dello stesso avviso il Tribunale di Messina che chiamato a decidere sulla corretta valutazione del punteggio da attribuirsi per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro, ha stabilito che *“deve ritenersi corretto il calcolo dei 12 punti preteso dal ricorrente, dovendosi attribuire allo stesso 6 punti per il servizio militare prestato nel periodo dal 6 dicembre 1995 al 27 novembre 1996 (0.50 per ogni mese di servizio), oltre gli ulteriori 6 già attribuiti dall’Amministrazione per gli ulteriori titoli del ricorrente”*.

Il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro ha deliberato infatti che a differenza di quanto sostenuto dal Ministero la “valutazione del servizio militare”, anche se prestato non in costanza di nomina, va computato per intero tanto per i docenti quanto per il personale ATA.

Secondo il Tribunale *“la portata assolutamente generale del 7 comma dell’art. 485 D.L.vo 297/94 che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali il D.M. e il D.D.G ..., comporta che **il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione***



# Studio Legale **B**occetti

Via Barlaam da Seminara 139/e – 88100 Catanzaro  
Tel./fax 0961779827 mail: [boccettimarco@gmail.com](mailto:boccettimarco@gmail.com)

---

**del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo** – *onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento*”...Ed ancora, *”ha errato l’Amministrazione resistente nella valutazione attribuita al ricorrente, dal momento che il servizio militare va sempre computato anche se non svolto in costanza di nomina e, in tal senso, il Decreto Ministeriale secondo cui il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, va senz’altro disapplicato*”, ed aggiunge *“la portata assolutamente generale del risultato raggiunto con questa vittoria, è tangibile nella misura in cui a beneficiarne non è solo il ricorrente, che ha diritto ad un punteggio più alto e alla rettifica della graduatoria, ma l’intero ambito scolastico, trattandosi di un principio generale, che ben si presta ad essere applicato a tutti i casi in cui l’Amministrazione sia incorsa in errore nell’attribuzione del relativo punteggio, pensiamo alla classe docente*”. Lo stesso Tribunale di Messina con la sentenza 13889 del 2018, ha *“Accolto il ricorso e, per l’effetto, ordinato alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non ha tenuto conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato non in costanza di nomina condannando per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra*”. In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di 12 punti (derivanti dai due anni di servizio di leva militare



svolto non in costanza di nomina) e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio attribuendogli un punteggio pari ad 85 anziché i 73 punti attribuiti al momento dell'inserimento in graduatoria. I **Tribunali di Chieti e Cassino** infine hanno affermato che il servizio militare obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato valgono 6 punti nelle graduatorie ATA e 12 punti nella graduatoria docenti. Il ragionamento del Giudice muove dal ragionamento posto in essere dalla Corte di Cassazione, secondo cui **il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina**. Di conseguenza, il Giudice ha affermato il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, di 6 punti (ATA) e 12 punti (Docenti), obbligando l'Amministrazione alla suddetta correzione e condannandola altresì al pagamento delle spese processuali.

**Non di meno è l'ordinanza della Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, n. 5004 che ha rigettato il ricorso presentato dal MIUR, confermando la sentenza di Appello di Roma n. 1469/2019 che prevedeva il riconoscimento del punteggio (12 punti aggiuntivi) relativo al servizio di leva prestato dal ricorrente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di III fascia, Scuola secondaria, per il triennio 2014-2017 anche se non in costanza di nomina.**

## **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA**

### **DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

La domanda di provvedimento cautelare, secondo questa difesa, è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Riguardo *al fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.



In ordine al *periculum in mora*.

È di tutta evidenza come nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto a seguito della presentazione della domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie il sig. Albano non ha visto riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro al pari di chi ha invece adempiuto a tale prestazione con un contratto in essere, collocandosi in posizione nettamente inferiore rispetto a tutti gli altri soggetti inseriti all'interno della suindicata graduatoria. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Albano ha fatto sì che ad oggi lo stesso abbia perso la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato con tutte le conseguenze del caso in ordine agli scatti biennali di anzianità ed a tutte quelle agevolazioni fiscali e non che si possono effettivamente riscontrare con una assunzione a tempo indeterminato. **Ma v'è di più il trascorrere di un giudizio ordinario sicuramente comporterebbe un grave nocumento nei confronti dell'odierno ricorrente stante le prossime domande di inserimento nelle graduatorie permanenti ATA previste tra maggio e giugno 2023. Il mancato riconoscimento del punteggio corretto comporterebbe la perdita della possibilità dell'odierno istante di concorrere per un'assunzione a tempo indeterminato!**

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che “*nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione anti-giuridica ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente, di partecipare alla selezione e trovare un impiego stabile e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare*” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).



## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avvocato Marco Bocchetti, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero degli eventuali controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso risulterebbe pregiudizievole e costoso per il ricorrente,

### **CHIEDE**

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro

### **VOGLIA**

Di autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'odierno ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



## RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale, sez. Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c, accolga le seguenti:

## CONCLUSIONI

### In via cautelare:

- Accertare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto del ricorrente all'immediato inserimento nelle graduatorie ATA del punteggio di 6 punti al servizio militare effettuato non in costanza di rapporto di impiego, anche alla luce del prossimo aggiornamento previsto per maggio- giugno 2023;

### Nel merito:

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento di punti 6 al servizio militare effettuato e pertanto condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari all'aggiornamento della graduatoria ATA definitiva;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.
- Con ogni riserva di legge.

Si allega: 1) domanda di inserimento; 2) foglio di congedo dal servizio militare; 3) Contratti di lavoro

*Si dichiara che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il valore del presente procedimento ha valore indeterminabile e che parte attrice beneficia del gratuito patrocinio con provvedimento del 29/12/2022*

Catanzaro 26 dicembre 2022

Avv. Marco Boccetti




## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto sig. Albano Damiano nato a Serra San Bruno il 27/05/1968 ed ivi residente in via Catanzaro 21 C.F.:LBNDMN68E271639B, delego a rappresentarmi nel presente procedura nei confronti del MIUR, l'avvocato Marco Bocchetti del Foro di Catanzaro C.F.: BCCMRC78H17H501F, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere e conciliare assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto avvocato sito in Catanzaro alla Via Barlaam da Seminara 139/E PEC: studiolegalebocchetti@pec.it, Fax 0961779827. Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere e delle ipotesi di soluzione. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Catanzaro, 28 novembre 2022

Sig. Albano Damiano



È autentica

Avv. Marco Bocchetti



N. R.G. 2478/2022

TRIBUNALE DI CATANZARO  
SEZIONE LAVORO  
Controversia di Lavoro e Previdenza

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA SU RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI  
CAUSA E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI MERITO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., presentato

da

ALBANO Domenico, con l'avv. Marco Bocchetti;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

esaminata l'istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c. contenuta nel ricorso;

FISSA

l'udienza del **24.02.2023** per la discussione sulla domanda cautelare, disponendo che le notifiche del ricorso e del presente decreto siano effettuate alla controparte, a cura di parte ricorrente, entro il 20.01.2023;

invita parte resistente a costituirsi per la fase cautelare mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, entro il 15.02.2023;

visto l'art. 127-ter c.p.c.;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA



alle parti **termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;

che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Visto l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

l'udienza del **26.01.2024** per la discussione del merito della causa, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto sia effettuata dalla parte ricorrente nei termini di legge, con invito a parte resistente a costituirsi almeno dieci giorni prima della fissata udienza, mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, conforme al contenuto di cui all'art. 416 c.p.c. e con il deposito contestuale della documentazione di cui intende avvalersi;

visto l'art. 127-ter c.p.c.;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA



alle parti **termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

#### AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza; che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Rilevato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti controinteressati è sommamente difficile per il rilevante numero di tali destinatari; considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente; letto l'art. 151 c.p.c.; vista l'istanza avanzata da parte ricorrente;

#### DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita, nel rispetto dei termini di legge, nei confronti dei soggetti controinteressati mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione di avviso contenente i seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (nel profilo degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III^ fascia d'Istituto della Provincia di Catanzaro, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al



servizio militare di leva (ovvero del riconoscimento al ricorrente di sei punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'Istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria”.

Catanzaro, lì 13.01.2023

Il Giudice del Lavoro  
dott. Francesco Aragona



TRIBUNALE DI CATANZARO  
SEZIONE LAVORO  
Controversia di Lavoro e Previdenza  
IL GIUDICE DEL LAVORO

Letta l'istanza presentata dall'avv. Marco Bocchetti, nell'interesse di Albano Domenico, avente ad oggetto la concessione di un nuovo termine per la rinotifica al convenuto Ministero dell'Istruzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza;  
ritenuto che l'istanza sia accoglibile;

CONFERMA

l'udienza del **24.02.2023** per la discussione sulla domanda cautelare, disponendo che le notifiche del ricorso, dell'originario decreto e del presente provvedimento siano effettuate alla controparte, a cura del ricorrente, entro il 05.02.2023.

Visto l'art. 127-ter c.p.c.;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta”**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;  
che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;



che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Visto l'art. 415 c.p.c.;

#### CONFERMA

l'udienza del **26.01.2024** per la discussione del merito della causa, disponendo che la notifica del ricorso, dell'originario decreto e del presente provvedimento sia effettuata dal ricorrente nei termini di legge, con invito a parte resistente a costituirsi almeno dieci giorni prima della fissata udienza, mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, conforme al contenuto di cui all'art. 416 c.p.c. e con il deposito contestuale della documentazione di cui intende avvalersi; visto l'art. 127-ter c.p.c.;

#### DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

#### ASSEGNA

alle parti **termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

#### AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;

che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso



di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Rilevato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti controinteressati è sommamente difficile per il rilevante numero di tali destinatari;

considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente;

letto l'art. 151 c.p.c.;

vista l'istanza avanzata da parte ricorrente;

#### DISPONE

che la notificazione del ricorso, dell'originario decreto e del presente provvedimento sia eseguita, nel rispetto dei termini di legge, nei confronti dei soggetti controinteressati mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione di avviso contenente i seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (nel profilo degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III^ fascia d'Istituto della Provincia di Catanzaro, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (ovvero del riconoscimento al ricorrente di sei punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'Istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria".

Catanzaro, 31.01.2023

Il Giudice del Lavoro

Francesco Aragona

